



COMUNE DI MEANA SARDO PROVINCIA DI NUORO

P.zza IV Novembre, 2 CAP 08030 - Tel. 0784/64362 Fax 0784/64203 E-mail amministrativo.meana@tiscali.it
PEC: meana@pec.comune.meanasardo.nu.it - demografici@pec.comune.meanasardo.nu.it

Separazioni e divorzi (artt. 6-12 D.L.132/2014 e successive modificazioni)

La Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 84) ha previsto la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all'Avvocato e davanti all'Ufficiale di Stato Civile, a determinate condizioni.

In seguito dall'emanazione della Legge 6 maggio 2015, n. 55, entrata in vigore il 26 maggio 2015, sono inoltre variati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio che potrà essere presentata dopo **dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.**

1) Separazioni e divorzi davanti all'avvocato ai sensi dell'art. 6

La Legge prevede all'art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le **soluzioni consensuali** di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970). **La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.** L'avvocato, una volta formalizzato l'accordo delle parti secondo le previsioni di legge, provvederà alla trasmissione all'indirizzo PEC: **demografici@pec.comune.meanasardo.nu.it** o alla presentazione presso il Protocollo Generale. Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura **deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato** per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

2) Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell'art. 12

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, la possibilità per i coniugi di **comparire direttamente e congiuntamente** innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza di un Avvocato è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando **non vi**

siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l'accordo **non contenga patti di trasferimento patrimoniale**. I coniugi saranno invitati a comparire nuovamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile non prima di un mese dalla stipula dell'accordo di separazione o divorzio per la conferma dello stesso. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio.

N. B. Presupposto del **divorzio** resta la precedente separazione dei coniugi che deve essersi protratta ininterrottamente da almeno **dodici mesi** dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, nel caso di separazione **giudiziale** (pronunciata con sentenza del tribunale, passata in giudicato) o da almeno **sei mesi**, nel caso di separazione **consensuale** (tramite accordo omologato dal giudice). Quando il procedimento di separazione si svolge mediante negoziazione assistita da avvocati o con procedimento davanti all'ufficiale di stato civile, il termine che deve trascorrere per poter proporre la domanda di divorzio decorre, rispettivamente, dalla data certificata nell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocato o dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale di stato civile.

Come fare

La procedura davanti all'ufficiale di stato civile del comune si svolge secondo le seguenti fasi e modalità:

- **Comunicazione:** entrambi i coniugi si presentano all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio e compilano un modulo con il quale comunicano i loro dati anagrafici e la volontà di dare avvio al procedimento di separazione o divorzio; l'ufficiale di stato civile procede alla verifica dei dati dichiarati con il modulo acquisendo d'ufficio i relativi certificati (in caso di divorzio è opportuno depositare sentenza di omologa o sentenza passata in giudicato);
- **accordo:** l'ufficiale dello stato civile fissa un appuntamento al quale si presenteranno - personalmente e congiuntamente - entrambi i coniugi per rendere la dichiarazione per la separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento o per modificare le condizioni di separazione o divorzio; immediatamente dopo, l'atto contenente l'accordo è compilato, sottoscritto e iscritto nei registri di stato civile. L'ufficiale dello stato civile stabilisce quindi un ulteriore appuntamento per la conferma dell'accordo (dopo almeno trenta giorni dalla data dell'accordo), previo versamento nelle casse comunali di una somma di € 16,00 (la conferma non è prevista nei casi di sola modifica delle condizioni di separazione o divorzio);
- **conferma dell'accordo:** i coniugi devono presentarsi congiuntamente e personalmente davanti all'ufficiale di stato civile, alla data stabilita, per la conferma della volontà di separarsi o divorziare. Da questo momento la separazione consensuale/ lo scioglimento/ la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi diventa definitiva.

Competente a ricevere l'accordo è il Comune:

1. *di iscrizione dell'atto di matrimonio (cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)*
2. *di trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero*
3. *di residenza di uno dei coniugi*

Sarà disponibile presso l'ufficio e sul sito istituzionale del Comune www.comune.meanasardo.nu.it la modulistica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, che dovranno essere compilate da entrambi i coniugi e presentate all'Ufficiale di Stato Civile prima del giorno dell'appuntamento. All'atto della conclusione dell'accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00 mediante versamento sul ccp 12107082 intestato alla tesoreria del comune di Meana Sardo con la causale: DIRITTO FISSO- Art. 12 c.6.- L.162/2014);

Sarà possibile fissare un appuntamento con l'ufficio di Stato Civile telefonando allo 0784/64362.